

LA NUOVA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DEI BENI NELLE CAUSE DEI SANTI

1. Introduzione

Erroneamente, sia sotto il profilo storico sia scientifico, si potrebbe affermare che l'amministrazione dei beni nelle cause dei santi sia un concetto nuovo, dove per «nuovo» si intende regolato da una normativa recente elaborata dal Dicastero competente¹. La legislazione speciale già conosceva, infatti, precise disposizioni al riguardo, in cui però ad essere responsabile amministrativo dei beni era, *de iure*, il Postulatore (cf. *infra*). La novità consiste, piuttosto, nell'aver introdotto una figura nuova, o meglio, nell'aver applicato alle cause dei santi, in maniera innovativa, una figura già recepita dal Codice: l'Amministratore².

La presente trattazione, infatti, non potrebbe prescindere dal can. 1403, il quale, al paragrafo secondo, autorizza ad «*applica[re] praeterea praescripta huius Codicis, quoties [...] de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt*». In altre parole, ogni qualvolta la normativa tratta di istituti, già previsti da Codice, è possibile interpretare tali istituti proprio alla luce delle disposizioni codiciali o, se si preferisce, è possibile applicare

¹ Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione, 4 marzo 2016, *AAS* 108 (2016) 495-498.

² Cf. cann. 1279 ss.

nell'istruzione dei processi di canonizzazione quanto viene prescritto a livello universale³.

Metodologicamente, si affronterà un breve *excursus* storico sulla materia dell'amministrazione dei beni nelle cause dei santi — imprescindibile per la corretta comprensione della sollecitudine mostrata dai Pontefici al riguardo — fino a giungere all'attuale normativa, di cui saranno evidenziate la natura e l'estensione, per poi concludere con l'analisi più specifica ed il relativo inquadramento canonico della nuova figura dell'Amministratore, così come *a iure* proposta.

1. La storia dell'amministrazione dei beni delle cause dei santi

Nell'analisi che segue, quattro saranno le tappe storiche indicate sulla materia, non già perché la questione non fosse stata oggetto di analisi prima di Benedetto XIV (Prospero Lambertini)⁴, ma per motivi di praticità e di ordine

³ Tale applicazione, però, risulta complementare. L'avverbio «*praeterea*» del canone menzionato indica infatti che l'applicazione potrà darsi solo dopo aver osservato quanto disposto nella legge — e, per estensione, nella normativa — peculiare (cf. can. 1403 §1). Si può pacificamente aggiungere che l'applicazione riguardi non solo il *corpus codiciale*, ma si estenda anche, *ex natura rei (seu materiae)*, a tutto l'ordinamento canonico (costituzioni apostoliche, *motu proprio*, interpretazioni autentiche, ecc.).

⁴ Alcune informazioni si ricavano proprio nell'opera del Pontefice. Per esempio, circa la proibizione, da parte di Adriano VI, di utilizzare i beni delle cause «*tum in Pontificia familia toganda, tum in aliis impendiis*». BENEDETTO XIV (P. LAMBERTINI), *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, I/2 (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1747 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010, 195. Più avanti, viene citato un decreto di Innocenzo XI in cui si stabiliva che il compenso per un traduttore doveva constare di un carlino (un quarto cioè di giulio romano) per ciascuna pagina tradotta. Cf. *ibid.*, 198. Clemente XI, dopo la distinzione dell'ufficio del Promotore della Fede da quello del pro-

logico: si considerano, in altre parole, gli interventi più recenti e giuridicamente più facilmente inquadrabili.

1.1 *Al tempo di Benedetto XIV*

Ad un'ampia trattazione apologetica circa la presenza di fondi nelle casse pontificie, segue la questione esposta dal Lambertini riguardo ai beni da impiegarsi nelle cause di canonizzazione, cui vengono dedicati due capitoli del I volume del *De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione*⁵. Pur non tacendo l'ingente somma necessaria, il Lambertini evidenzia come ciò sia richiesto per l'immane opera e diligenza destinata alla valutazione ed al giudizio legato alla dichiarazione di santità di un candidato agli altari⁶.

Un principio generale previamente disposto è che sia compito dei giudici ordinari vigilare affinché non si eccedano le spese necessarie, rispettando sempre i criteri economici del luogo in cui tali processi vengono istruiti, cosicché «*non taxationem Iudicis delegantis, sed delegati [...] exsequi solemne et aequum est*»⁷, anche qualora gli

motor fiscalis, stabili in una lettera apostolica del 5 maggio 1708 di affidare al primo una parte dell'onorario spettante al secondo. Cf. *ibid.*, 201-202. L'autore, comunque, cita molti altri interventi precedenti.

⁵ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 188-255. I capitoli in questione sono il XLVI e XLVII. L'autore, a buon titolo, è considerato nella dottrina il «*Magister*» delle cause dei santi, avendone sviluppato un'esaustiva analisi storico-critica e giuridica, ancorché come privato. Per un'analisi della sua figura ed una presentazione del suo «*opus maximum*», cf. V. CRISCUOLO, «Presentazione», in BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 9-71.

⁶ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 188-194.

⁷ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 197. L'autore cita due decreti, ai quali si era pervenuti a seguito di una controversia, del 6 marzo e 18 settembre 1706.

stessi si fossero serviti di processi rogatoriali⁸. Se la causa poi si svolgeva a Roma, i giudici si sarebbero dovuti astenere da qualsiasi compenso, mentre presso la Congregazione esisteva un tariffario al quale dovevano attenersi gli altri membri del tribunale per l'opera prestata⁹.

La trattazione continua, dando indicazioni generali circa il compenso dei Postulatori¹⁰, che dovevano presentare agli Attori un indice di spesa¹¹, e indicando l'esatta retribuzione dei Procuratori e Avvocati, dei Medici e del Promotore della Fede¹².

Non mancano, poi, considerazioni personali dell'autore, come l'opportunità che il Postulatore assegni al Sotto-Promotore una somma non forfettaria, ma relativa all'ampiezza della causa¹³ o che tale somma si consideri unitamente, e non singolarmente, per il processo ordinario e quello apostolico¹⁴; così come vengono fatte alcune proposte per evitare ulteriori controversie¹⁵.

⁸ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 204.

⁹ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 197. Secondo i decreti di Urbano VIII, al Sotto-Promotore della Fede spettavano dieci ducati sia per il processo remissoriale (per la raccolta di prove testimoniali) sia per il processo compulsoriale (per la raccolta dei documenti).

¹⁰ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 199-200.

¹¹ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 202.

¹² A partire dal 30 aprile 1714, al Promotore della Fede spettava l'emolumento annuo di trecento assi o scudi da parte della Sacra Congregazione dei Riti. Qualora poi si fossero presentate difficoltà ulteriori, il Postulatore era tenuto a pagare un ulteriore emolumento, ancorché modico, per le spese vive. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 202.

¹³ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 204.

¹⁴ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 205.

¹⁵ Oltre alla già citata, l'autore riporta la controversia che si generava tra il Postulatore e il Sotto-Promotore, circa la pretesa di quest'ultimo di un ulteriore emolumento per la presentazione di obiezioni al Promotore della Fede. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatifi-*

Seguendo le prescrizioni di un decreto di Innocenzo XI del 15 ottobre 1678 e Alessandro VIII del 15 maggio 1690, viene ribadito il divieto di accettare regali o mance, salvo per il Segretario, il Promotore della Fede ed il Sotto-Promotore¹⁶.

Per la beatificazione e la canonizzazione, infine, il Postulatore era tenuto a versare¹⁷ ai Sacristi maggiori della Basilica Vaticana rispettivamente cinquecento e mille aurei per l'acquisto di pianete, stole, manipoli, camici, ecc., secondo le necessità indicate dagli stessi Sacristi¹⁸; agli Avvocati cento assi e un'altra somma ai Maestri delle cerimonie¹⁹; alla Fabbrica di San Pietro seimila assi²⁰.

Il 14 aprile 1741, sulla base di quanto previsto fino a quel momento, Benedetto XIV riformò *ex integro* la tassazione, prevedendone al suo posto una dettagliata ed esauritiva per ogni figura che, *quoquo modo*, avesse preso parte ad una causa²¹.

Senza prolungarsi ulteriormente sulla questione, quello che appare degno di nota è che:

catione (cf. nt. 4), 207. La proposta dell'autore è che la Congregazione ampliasse il suo tariffario anche in merito a tali questioni.

¹⁶ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 209-210. Il Postulatore, comunque, secondo la prassi del tempo, regalava un'immagine dipinta del santo al Pontefice, ai Cardinali e ai Consultori, in occasione della canonizzazione.

¹⁷ Il versamento era disposto presso il monte di Pietà o la sede bancaria di Santo Spirito.

¹⁸ La disposizione, del 27 settembre 1659, era di papa Alessandro VII. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 214.

¹⁹ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 217.

²⁰ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 231. L'ammontare fu diminuito nel tempo.

²¹ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 692-707.

- il Postulatore, salvo rare eccezioni²², era anche il diretto responsabile dell'amministrazione dei beni della causa, deputato al loro impiego e destinazione²³;
- i giudici durante il processo ordinario erano deputati alla vigilanza dell'amministrazione, soprattutto in merito al pagamento dei membri del tribunale;
- la Sacra Congregazione dei Riti, nelle figure del Promotore della Fede o del Sotto-Promotore, era l'organo superiore deputato alla vigilanza di tale amministrazione delle spese²⁴;
- il Postulatore era tenuto a presentare un bilancio preventivo semestrale al Cardinale Relatore della causa, per la sua approvazione²⁵;
- il fondo destinato a sostenere la causa era frutto di una pia volontà dei fedeli, *inter vivos* o *mortis causa*, sia dei diretti Attori²⁶ che di altri fedeli;
- per mutarne la destinazione, in caso si fosse conclusa la causa e nel fondo fossero avanzati soldi, sarebbe dovuta intervenire la Santa Sede²⁷.

²² «Interea vero ipsis [ai Postulatori] expedit, ad vitandas importunas pecuniam petentium molestias, aliquem virum gravem eligere, qui solvenda solvat, illos autem, quibus nihil debetur, dimittat». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 218. Tale figura, ancorché non istituzionalizzata, costituiva un Amministratore *ante litteram*, almeno per l'ultima fase del processo.

²³ Sono chiare le parole del Lambertini: «ut pro sua [postulatoris] prudentia et arbitrio illas [summas pecuniarum] administret». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 237.

²⁴ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 236.

²⁵ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 238.

²⁶ Un qualsiasi ente religioso che desiderasse alienare o obbligare i beni per sovvenzionare una causa di beatificazione poteva farlo, ma previa facoltà da parte della Sede Apostolica. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 239-240.

²⁷ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione* (cf. nt. 4), 243.

1.2 *Il decreto della Sacra Congregazione dei Riti del 17 settembre 1885*

Il 17 settembre 1885, per far fronte a questioni di natura economico-finanziaria²⁸ (verosimilmente per ragioni storiche²⁹), la Sacra Congregazione dei Riti emanava alcune norme riguardanti la corretta amministrazione dei «capitali, redditi e danari»³⁰ destinati alle cause di canonizzazione. Veniva stabilito, in via preventiva e generale, che la vigilanza spettasse alla piena giurisdizione della medesima Congregazione. Quindi, veniva disposto che le Postulazioni appartenenti a Ordini o Congregazioni religiose dovessero considerarsi, in ordine all'amministrazione dei beni, totalmente distinte dal medesimo ente³¹; che i Postulatori avrebbero dovuto presentare alla Santa Sede un resoconto esatto, «ossia la nota dei capitali, valori e denaro esistenti in cassa»³², con scadenza annuale; che tali resoconti, in ordine all'approvazione, sarebbero passati al vaglio del Prefetto, del Segretario e del Promotore della Fede³³ e che il Postulatore non avrebbe goduto di piena libertà di investimento dei proventi, dei sopravvanzi e degli incassi, senza

²⁸ Emblematiche, in tal senso, le parole del proemio: «La cura che per obbligo del suo ufficio la Sacra Congregazione dei Riti sempre ebbe della fedele custodia e buona amministrazione dei capitali [...] divenne tanto più indispensabile negli ultimi tempi disastrosi [...]. Sbandate le religiose famiglie, e confiscatine i beni [...] fu d'uopo ricorrere ai civili tribunali per la rivendica». SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto, 17 settembre 1885, in L. PORSI, ed., *Collectio Legum Ecclesiae de beatificatione et canonizatione a saeculo decimo usque ad praesens*, Romae 1987, 271.

²⁹ Si pensi alla *debellatio* degli Stati Pontifici del 1870, con l'annessa apertura della questione romana. Cf. W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Città del Vaticano 2012, 25, nt. 10-11.

³⁰ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), proemio.

³¹ Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), I.

³² SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), II-III.

³³ Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), IV.

esplicita facoltà del Prefetto³⁴. Infine, la Congregazione si riservava il diritto di approvare la nomina dei Postulatori³⁵.

1.3 *Il Codice piano benedettino*

Non sembra aver in nulla innovato il Codice del 1917, prevedendo semplicemente al can. 2007 che: «*Ad postulatoris officium pertinet: [...] 2º. necessarios sumptus facere; sed pecunia a fidelibus ad causae expensas collecta administrari debet ad normam instructionum Sedis Apostolicae*». Il riferimento, parimenti ad istruzioni «*tum edita[s] cum edenda[s]*»³⁶, rinviava alla testé accennata istruzione³⁷ del 1885, rimanendo pertanto al Postulatore non soltanto l'onere giuridico di Procuratore ed Avvocato, ma anche di amministratore a tutti gli effetti dei beni della causa.

1.4 *Le Norme sull'amministrazione dei beni del 1983*

Anche le cause dei santi furono interessate dal moto di generale riforma che ha visto la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. La vasta trattazione dedicata alle cause dei santi (circa 140 canoni) venne sostituita da un solo canone, il già accennato 1403, mentre la legislazione peculiare confluiti all'interno della Cost. ap. *Divinus perfectionis magister*³⁸ (= DPM), e nel relativo documento esecutivo delle *Normae servandae in inquisitionibus ab*

³⁴ Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), V. La violazione di tale dispositivo era passibile di «pene canoniche comminate contro i distrattori di beni di Chiesa e cause pie religiose». *Ibid.*, V.

³⁵ Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Decreto (cf. nt. 28), VI.

³⁶ I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici*, II, Romae 1932, 49.

³⁷ Il documento non veniva identificato direttamente come tale, ma semplicemente come «decreto». La connotazione giuridica di «istruzione» sembra affermata direttamente dal medesimo Codice.

³⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Divinus perfectionis magister*, 25 gennaio 1983, AAS 75/I (1983) 349-355.

*Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*³⁹ (= NS)⁴⁰. Poco dopo la promulgazione di tali documenti, la Congregazione emanò alcune Norme circa l'amministrazione dei beni delle cause di canonizzazione, approvate da Giovanni Paolo II in udienza concessa al Segretario di Stato⁴¹.

Dopo un'introduzione generale circa la necessità delle ingenti spese affrontate durante una causa di canonizzazione, il testo affronta la questione della natura dei beni delle cause (titolo I), i doveri del Postulatore nella loro amministrazione (titolo II) e le disposizioni circa il contributo degli Attori per la copertura delle spese presso la Congregazione (titolo III).

Pare si possano evidenziare alcuni spunti interessanti, ancorché non sempre chiari:

- i beni impiegati per una causa di canonizzazione vengono considerati essenzialmente tre (offerte; fondo di un ordine o istituto religioso; fondo di un altro ente), ma si attribuisce esplicitamente solo al primo tipo la qualifica di fondi di cause pie⁴²;
- al Postulatore è affidata la diretta amministrazione dei beni, con relativa rendicontazione di bilancio;
- data la particolare natura di tali fondi (la norma sembra riferirsi contestualmente solo alla prima tipologia) essi sono direttamente sottoposti alla Santa Sede;

³⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, AAS 75 (1983) 396-403.

⁴⁰ Per una rassegna sommaria, cf. F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei santi*, Città del Vaticano 1992, 15-17.

⁴¹ Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae de bonis Causarum canonizationis Servorum Dei administrandis*, 20 agosto 1983, in X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, VI, Roma 1983, 8666-8668.

⁴² In realtà sembrerebbe che la natura di fondo di Causa pia possa attribuirsi anche agli altri due, *ex natura rei*, essendo destinati anch'essi per un fine soprannaturale con una disposizione di volontà (*inter vivos*, nel caso). Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 2011³, 296.

– la vigilanza di questi ultimi⁴³ è ripartita tra il Vescovo (in fase diocesana⁴⁴) e la Santa Sede (in fase romana⁴⁵);
 – i beni della II e III categoria devono essere amministrati secondo le norme dell'istituto circa i beni e devono essere distinti, almeno nella rendicontazione, dal patrimonio dell'istituto o dell'ente.

La confusione probabilmente risiede nel diverso trattamento delle varie tipologie, per cui nella prassi si è spesso preferito tenere un unico fondo, alimentato sia dalle offerte dei fedeli che dai contributi versati dall'Attore. Le norme dell'83 hanno comunque avuto il pregio di dettagliare il più esaustivamente possibile l'amministrazione dei beni, ribadendo al contempo la presenza di un fondo già esistente presso la Congregazione (Fondo delle cause povere) cui potessero attingere le cause più indigenti (cf. titolo III, 2°).

2. Le Norme del 4 marzo 2016 e la loro natura giuridica

È da intendersi alla luce della generale riforma intrapresa da Papa Francesco, su base di una maggiore trasparenza, il desiderio che la Congregazione riformasse la normativa concernente i beni nelle cause di canonizzazione.

⁴³ Almeno a livello contestuale, anche tale vigilanza sembra solo riferirsi ai fondi alimentati dalle offerte. La lettera d), se si osserva, è infatti riferita esclusivamente al n. 1, che parla appunto di detti fondi.

⁴⁴ Per un approfondimento di questa fase, alla luce dell'istr. *Sanctorum Mater*, cf. W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione e canonizzazione e l'Istruzione *Sanctorum mater*», *Apollinaris* 82 (2009) 305-330; R.J. SARNO, «Elementos preliminares en las Causas de Beatificación y canonización», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 27-52; ID., «El inicio de una causa de beatificación y canonización», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización*. 53-86.

⁴⁵ Per un approfondimento sulle competenze del Dicastero, cf. S. LA PEGNA, «La Congregazione delle Cause dei Santi», *Ephemerides Iuris Canonici* 52 (2012) 326-332; E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione della "fase romana"», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 44-60.

Con lettera del Card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, del 19 marzo 2015⁴⁶, veniva istituita una «Commissione per le nuove Regole sull'Amministrazione dei Beni delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione» che, «tenendo conto delle attuali esigenze», studiasse la materia e ne elaborasse una bozza di documento⁴⁷. La Commissione diede subito inizio ai lavori e presentò tempestivamente, dopo alcune riunioni, la sua proposta ai Superiori del Dicastero.

Il 4 marzo 2016, a distanza di un anno, nell'Udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato, il Pontefice si degnava di approvare il testo definitivo, abrogando quello precedente del 1983 ed ordinando che entrasse in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data di approvazione.

Le Norme, pubblicate in lingua italiana l'11 marzo 2016 su *L'Osservatore Romano* e successivamente in *AAS*, constano di una premessa e di ventitré numeri totali e sono suddivise in sei titoli.

Quanto all'individuazione della loro natura giuridica, nella gerarchia delle fonti, si procederà evidenziando alcuni criteri di analisi.

⁴⁶ Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, lettera, 19 marzo 2015, Prot. N. VAR. 7661/15.

⁴⁷ La Commissione era così composta: mons. Michele Prattichizzo, in qualità di coordinatore della medesima (Ufficiale della Congregazione delle Cause dei Santi); p. Sergio La Pegna, D.C. (Ufficiale della medesima Congregazione); fr. Cosimo Meoli, F.S.C. (Postulatore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane nonché Presidente del Collegio dei Postulatori); p. Carlo Calloni, O.F.M. Cap. (Postulatore Generale dell'Ordine dei Frati Cappuccini); mons. Mario Rui Fernandes Leite de Oliveira (Postulatore e Ufficiale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica); sr. Nicoletta Vittoria Spezzati, A.S.C. (Postulatrice e Sotto-Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica); dott. Waldery Hilgeman (Postulatore).

2.1 Criterio terminologico

Benché in alcuni casi il titolo di un documento costituisca — prevalentemente⁴⁸ — l'individuazione della sua natura⁴⁹, nel caso specifico la denominazione di «Norme» non rappresenta certo un elemento a favore. È norma, e dunque fonte normativa, tanto la legge quanto l'atto amministrativo⁵⁰, costituendosi essa, a livello giuridico, come un comun denominatore di tutto ciò che crea una regola procedurale o, in generale, diritto⁵¹. Neanche la definizione simile di «*regulae*» avrebbe giovato, in tal senso, trovando impiego sia in documenti con valore legislativo⁵², che meramente esecutivo⁵³.

⁴⁸ Per alcune critiche sollevate circa la non coerente adesione tra la natura di un documento e la sua denominazione, cf. P. GEFAELL, «Il nuovo direttorio ecumenico e la *communicatio in sacris*», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 260-261; G. SEMBENI, *Direttorio ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare*, Roma 1997, 13-14; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione» (cf. nt. 44), 329-330.

⁴⁹ Cf., per esempio, GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Divinus perfectio-nis magister*, 25 gennaio 1983, *AAS* 75/I (1983) 349-355. Una Costituzione apostolica rimanda immediatamente alla sua natura di legge pontificia.

⁵⁰ Cf. E. BAURA, «Norma amministrativa», in *Diccionario general de derecho canónico*, V, Pamplona 2012, 567-570.

⁵¹ Cf., a titolo di esempio, E. BAURA, «Norma canónica», in *Diccionario general* (cf. nt. 50), 570-575.

⁵² Cf. SACRAE ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal*, 10 augusti 1910, *AAS* 2 (1910) 783-850. Nel *prooemium* viene infatti dichiarato «Nunc iterum a SS. DD. in Audientia diei 2 Augusti 1910, probatis nonnullis additamentis, confirmatae sunt, Eademque Sanctitas Sua iussit eas in tribunali S. R. Rotae *vim legis habituras*». Il corsivo è nostro.

⁵³ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Regulae servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 ottobre 2001, *AAS* 94 (2002) 292-300: «Hoc decreto, [...] vim statim habere incipiunt praesentes *Regulae Servandae ad normam can. 34 Codicis Iuris Canonici redactae*». Il corsivo è nostro.

Sarà chiaro allora che il criterio terminologico, per quanto ribadisca l'obbligatorietà del documento, non è in grado di spiegarne la natura specifica⁵⁴.

2.2 *Criterio soggettivo*

Di una certa utilità potrebbe dirsi il criterio soggettivo, che intende analizzare la questione dalla prospettiva dell'autorità, del soggetto attivo, cioè, che ha emanato tali norme. Un primo dato di fatto è che il documento porta la firma del Prefetto della Congregazione e la controfirma del Segretario. E — è pacifico — il Dicastero *de quo* non gode di potestà legislativa⁵⁵.

Una certa perplessità nasce, però, dalla valutazione dell'approvazione che le Norme hanno ottenuto da parte del Pontefice. Nel *Rescriptum ex audientia* del 7 marzo 2016 si legge infatti:

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell'anno del Signore 2016, ha approvato le nuove «Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione».

È chiaro che il disposto, nella sua generalità (e dunque in riferimento alla natura del documento), andrà interpretato alla luce dell'art. 18, paragrafo 2, della Cost. ap. *Pastor bonus* [= *PB*]⁵⁶ e del rispettivo art. 125 §2 del

⁵⁴ Cf. J.M. HUELS, «A theory of Juridical Documents Based on Canons 29-34», *Studia canonica* 32 (1998) 370.

⁵⁵ Cf. nt. 62.

⁵⁶ «Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis». Per un approfondimento, cf. J.I. ARRIETA, «Commento», in J.I. ARRIETA — A. BETTETINI — AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese*

Regolamento Generale della Curia Romana [= RGCR]⁵⁷. Il disposto sembra pertanto estendere la competenza dicasteriale anche in materia legislativa, ma a due condizioni ben precise: che sia un caso particolare e che vi sia l'approvazione specifica del Romano Pontefice.

Certo, nulla potrebbe eccepirsi riguardo la peculiarità del caso, visto l'oggetto di trattazione.

Più complessa risulterebbe, però, la questione concernente la specifica approvazione pontificia, per cui si ritiene necessario spendere qualche parola.

Non potrebbero mancare voci che attribuiscono un carattere legislativo alle Norme in riferimento all'approvazione testé analizzata, poiché ottenuta durante un'udienza. Ciò basterebbe a costituire *l'approbatio specifica* di cui al menzionato art. 18?

Anzitutto, trattandosi di un disposto che «*exceptionem a lege contine[?]*» (can. 18), deve sottostare ad una stretta interpretazione. Essendo perciò un'*approbatio specifica* non potrà trattarsi di una mera e semplice approvazione. E ciò verrebbe confermato:

– dal tenore del paragrafo primo del medesimo articolo della *PB* che non aggiunge l'aggettivo «specifica» all'approvazione richiesta per gli atti di maggior importanza⁵⁸;

Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI, Roma 2015, 1200.

⁵⁷ Cf. P.V. PINTO, «Commento», in P.V. PINTO, ed., *Commento alla «Pastor Bonus» e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 445-446.

⁵⁸ «Summi Pontificis approbationi subiciendae sunt decisiones maioris momenti, exceptis iis pro quibus Dicasteriorum Moderatoribus speciales facultates tributae sunt exceptisque sententiis Tribunalis Rotæ Romanæ et Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ intra limites propriæ competentiae latis». *PB*, art. 18 §1.

– dalla necessaria presenza di un *iter* ben preciso circa la richiesta di tale approvazione specifica⁵⁹;

– dal fatto che l'approvazione debba constare con evidenza⁶⁰.

Non sembra pertanto ci si trovi di fronte alle condizioni *sub* 2. e 3.⁶¹, tali da attribuire a tale approvazione la nota di specificità, quanto più sembrano essere state applicate le condizioni di cui *sub* 1.

Sembrerebbe pertanto trattarsi di una questione di maggiore importanza, che ha ricevuto sì un'approvazione, ma non tale da mutare la natura amministrativa delle norme in esame⁶².

⁵⁹ «Il Dicastero che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate». RGCR, art. 126 §1.

⁶⁰ «Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice “*in forma specifica approbavit*”». RGCR, art. 126 §4. Sulle questioni si confronti anche E. BAURA, «Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa», in E. BAURA – J. CANOSA, ed., *La giustizia amministrativa nella Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, 34.

⁶¹ Esistono infatti molti altri documenti della Curia Romana, da cui si evince tale evidenza. Cf., a mero titolo di esempio, PONTIFICIO CONSIGLIO «COR UNUM», decreto generale, 2 maggio 2012: «Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato *approvato in forma specifica* dal Santo Padre il giorno 27 aprile 2012 ed entra in vigore, a norma del can. 8 §1, dal momento della sua pubblicazione»; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, decreto generale, 2 settembre 2002: «*Il Sommo Pontefice* Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto il 2 settembre 2002, ha ratificato e confermato quanto da questo decreto stabilito, ha *approvato in forma specifica* l'articolo 76 della Costituzione Apostolica «*Sapientia christiana*» con le innovazioni ad esso apportate, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, e ne ha ordinato la pubblicazione». Il corsivo è nostro.

⁶² A questo proposito e per analogia, come affermato autorevolmente, in merito al tipo di approvazione concessa per l'*instructio*

Né potrebbe interpretarsi il fatto sotto la prospettiva del can. 30, secondo cui l'autorità esecutiva dotata di una determinata concessione sarebbe abile ad emanare un decreto generale legislativo⁶³, argomento questo che finirebbe per vedere nella volontà della costituzione di una Commissione apposita la concessione *de qua*⁶⁴. Ad impedire questa interpretazione sarebbe il brocardo secondo cui *generi per speciem derogatur*: la PB, quindi, prevarrebbe sulla legge universale circa le modalità di emanazione di una legge o decreto generale legislativo di un organo amministrativo.

In altre parole — giova ribadirlo — l'approvazione specifica da parte del Pontefice costituisce la *condicio sine qua non* per qualificare un documento di una Congregazione come legislativo. Approvazione che sembrerebbe qui non presente.

2.3 Criterio oggettivo

Il criterio soggettivo di per sé parrebbe già concludere per una natura amministrativa delle Norme. *Ad amussim*, si consideri anche il criterio oggettivo, costituito dal contenuto specifico del documento e dal suo fine peculiare. I decreti generali amministrativi sono atti normativi mediante i quali «*pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur [...]*» (can. 31 §1). La legge peculiare di riferimento, rappresentata dalla Cost. ap. DPM, enuclea sommariamente la procedu-

Sanctorum Mater: «La aprobación del Papa, dada en la forma que técnicamente se llama genérica, non confiere a la Instrucción el valor de un acto pontificio. La Instrucción es formalmente un acto administrativo de la Congregación para las Causas de los Santos, promulgado en virtud de la potestad ejecutiva que le compete». A. AMATO, «La Instrucción *Sanctorum Mater*: Presentación general», *Ius Communio* 3 (2015) 30-31.

⁶³ Che, a norma di diritto, è legge (cf. can. 29).

⁶⁴ In via analogica, cf. G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 464.

ra da seguirsi per una causa di canonizzazione. Sarà chiaro allora che, per la stessa natura delle cose, tale procedura richieda l'impiego di un fondo, al fine di sostenere le spese della medesima. Ne consegue, dunque, che quanto la legge a livello generale aveva stabilito necessiterà di un'applicazione concreta anche sotto il profilo patrimoniale. La clausola applicativa del can. 1403 §2 sopra accennata rende necessario, per dirlo con le parole del Codice, determinare i modi da osservarsi nell'applicare la legge: e quale miglior modo di un atto amministrativo generale⁶⁵?

Ancorché non si possa scartare con assoluta certezza la valenza di istruzione delle Norme, sarebbe opportuno escluderla per alcuni motivi: un motivo di ordine pratico, che avrebbe preferito la denominazione di istruzione, come è stato fatto per la *Sanctorum Mater*; un motivo di ordine logico, poiché tali norme non sono semplicemente indirizzate «*ad usum eorum [...] quorum est curare ut leges executioni mandentur*» (can. 34 §1)⁶⁶, ma anche (e soprattutto, forse) per gli Attori e i Postulatori⁶⁷.

Comunque, il carattere esecutivo generale sarebbe dovuto, da una parte, all'interpretazione della norma legislativa e alla seguente applicazione di istituti ad esso pertinenti come, nel caso, quelli riguardanti il diritto patrimoniale ecclesiastico; dall'altra, subordinatamente, al fatto di non derogare mai ad una legge, ma di essere ad essa

⁶⁵ A titolo di esempio, M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006³, 601; G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 64), 426; ID., «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas connubii»*, I, Città del Vaticano 2007, 41.

⁶⁶ Cf. J.M. HUELS, «A theory of Juridical Documents» (cf. nt. 54), 350.

⁶⁷ Per alcune considerazioni riguardanti l'eccedenza di alcune istruzioni rispetto al mero destinatario «esecutore», cf. G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 64), 460.

(esplicitamente o implicitamente) subordinata⁶⁸. D'altra parte, per esplicita menzione del can. 33 §1, solo i disposti contrari alla legge sono invalidi, non certo quelli che la interpretano e, eventualmente, la estendono in tale processo di applicazione: in altre parole, cioè, il fatto che la figura dell'Amministratore non sia direttamente concepita dalla legge (ma, si badi bene, non esclusa), non rende necessario l'intervento di un'altra legge per costituirla, se ciò si renda opportuno per la retta esecuzione della Cost. ap. *DPM* in materia patrimoniale.

3. L'Amministratore

3.1 *La nuova figura*

Con estrema chiarezza e puntualità le nuove Norme stabiliscono che, accettato il libello e costituito un fondo di beni⁶⁹, l'Attore deve nominare, con il consenso del Vescovo o dell'Eparca, l'Amministratore del medesimo fondo.

Sebbene le Norme non lo prevedano espressamente, sembrerebbe ormai prassi introdotta dalla Congregazione, che a svolgere tale ruolo non sia il Postulatore, ma una persona differente, salvo il caso del Postulatore generale,

⁶⁸ «The key difference [tra un documento legislativo ed un decreto generale esecutivo] is that the administrative norms contained in documents in this category are subordinate to the law. They must be in accord with the law, at least in general fashion, but never contrary to the law». J.M HUELS, «A theory of Juridical Documents» (cf. nt. 54), 349.

⁶⁹ Da intendersi qui espressamente come fondo di causa pia (cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme, 4 marzo 2016 [cf. nt.1], n. 2). Per la questione relativa alle cause pie, cf. P. GHERRI, «Pie volontà e pie fondazioni: uno sguardo ad una prassi di Curia spesso disattesa», *Periodica* 105 (2016) 594-598; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 2011³, 284-285. L'univoca concezione di tutti i beni come fondo di causa pia sembra togliere in via definitiva ogni dubbio, rispetto alle norme precedenti, alla loro qualificazione giuridica. Da qualsiasi parte provengano, infatti, tali beni sono da considerarsi cause pie.

senza però vincolo di obbligo («può»⁷⁰). È chiaro che la potestà esecutiva del Dicastero si esplica anche nel creare una prassi, che interpreta autorevolmente una norma, di cui peraltro è parimenti autore. Non poche perplessità suscita però una tale esclusione secondo cui, al Postulatore (che non sia generale), sia precluso *a priori* un ruolo che per secoli gli è appartenuto. Né sembra affermare, con chiarezza testuale, l'incompatibilità delle cariche (per gli altri Postulatori) il già citato n. 3 delle Norme⁷¹, non ritenendosi sufficientemente motivato un trattamento di disparità tra le diverse categorie di Postulatori⁷².

⁷⁰ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme, 4 marzo 2016 (cf. nt.1), n. 3.

⁷¹ Non è da escludersi, infatti, proprio dal tenore del testo («L'attore con il consenso del Vescovo o dell'Eparca, nomina l'Amministratore del fondo») che lo stesso Vescovo, *de iure* competente per la fase diocesana, approvi la nomina di un Postulatore-Amministratore che non sia Postulatore Generale. Si potrebbe venire a creare, in tal modo, una prassi diocesana diffforme dalla prassi instaurata presso il Dicastero.

⁷² D'altra parte, ciò sarebbe confermato da alcune ragioni logiche, oltre che giuridiche: anzitutto, il brocardo secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* rende palese l'assenza di un chiaro dispositivo normativo contrario; in secondo luogo, poiché la norma, limitativa circa il libero esercizio dei diritti, (in via analogica alla legge) sarebbe sottoposta ad una stretta interpretazione, tale per cui non si potrebbe retroattivamente pretendere da Postulatori — i cui mandati prima dell'entrata in vigore delle Norme in esame fossero già stati approvati a norma del n. 2, b) delle NS — di presentare la nomina di un Amministratore diverso da sé, venendo così a perdere un diritto loro attribuito (acquisito); terzo motivo, di ordine procedurale, poiché le stesse Norme affermano che il Postulatore «comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'Amministratore», la quale quindi non approva dette nomine (di cui si richiede, *ad validitatem*, il solo consenso del Vescovo o dell'Eparca), ma ne prende solo atto, salva restando comunque la sua «Alta Autorità di vigilanza» (cf. n. 12). Il dato è particolarmente chiaro nella formula attualmente adoperata, nella fase romana, per la presa d'atto della nomina degli Amministratori da parte della Congregazione («Hoc Mandatum Administratoris,

Si tratta a tutti gli effetti di una figura nuova, che il Codice già conosceva e che la normativa peculiare applica anche alle cause di canonizzazione, in conformità al più volte menzionato can. 1403 §2.

È chiaro che le Norme, almeno per la natura delle cose, intendano l'attività dell'amministratore svolta con la «*diligentia boni patrisfamilias*» (can. 1283 §1), una presunzione corroborata dal fatto che il canone predetto sia direttamente citato nella prima nota. Si tratta «di una diligenza media, che impegna a evitare la trascuratezza da una parte e dall'altra non richiede, in via normale, un impegno straordinario ed eccezionale»⁷³.

3.2 *I compiti dell'Amministratore*

Su questo aspetto, è la norma ad esprimere con chiarezza quali canoni vadano applicati dei «*praescripta huius Codicis*» di cui al can. 1403 §2, salva restante l'applicazione sussidiaria in virtù della natura delle cose.

Sul modo di amministrare il fondo, infatti, la normativa ora pubblicata dispone che l'Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l'amministrazione dei beni delle cause pie (o pie volontà dei fedeli)⁷⁴. Sono fondamentali i principi che affermano che i beni della Chiesa devono essere destinati per gli scopi per i quali essi sono stati dati (cf. can. 1267 §3 e, indirettamente, can. 1254)⁷⁵

ex parte Actoris Causae, pro D. [...], ab hac Congregatione *receptum*, in actis eiusdem asservatur» [il corsivo è nostro]), nel confronto con quella adoperata per i Postulatori («Mandatum Postulatoris, ex parte Actoris Causae, pro D. [...]. Praesens Mandatum, ab hac Congregatione de Causis Sanctorum *adprobatum*, in actis eiusdem Congregationis inscribatur» [il corsivo è nostro]).

⁷³ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa* (cf. nt. 53), 205.

⁷⁴ Il riferimento in nota è ai cann. 1282; 1284-1289; 1299-1310 del CIC; e 1020 §§1-2; 1028-1033; 1043-1054 del CCEO.

⁷⁵ «La prima responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici è quella di garantire la loro destinazione». J. MIÑAMBRES, «La respon-

e che le volontà dei fedeli devono essere adempiute nel modo da essi stabilito (cf. can. 1300).

Dal momento che l'Amministratore amministra un bene ecclesiastico — le cause pie appunto — sembra opportuno fare un rinvio, per la stessa natura delle cose, alla normativa canonica che precisa i compiti degli Amministratori in modo generale nei cann. 1273-1289. I compiti specifici degli Amministratori sono elencati particolarmente nei cann. 1279-1289. Il can. 1282 ricorda che quanti amministrano i beni ecclesiastici, devono adempiere il loro ufficio *nomine Ecclesiae, ad normam iuris*; il can. 1283 precisa gli obblighi degli Amministratori prima di assumere il loro ufficio⁷⁶, e il can. 1284, gli obblighi — assai importanti e dettagliati — che essi hanno come Amministratori; il can. 1289 impone l'obbligo di non abbandonare il loro ufficio in modo arbitrario, pena il risarcimento dei danni che potrebbero conseguire⁷⁷.

Le competenze ordinarie che rientrano nell'ufficio dell'economo (qui da intendersi, *ex natura rei*, l'Amministratore) sono quelle dell'amministrazione ordinaria. Si consideri, però, che, ciò nonostante, la responsabilità ultima spetterà al legale rappresentante del soggetto giuridico (da intendersi quest'ultimo con l'Attore)⁷⁸, costituito

sabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi», in J.I. ARRIETA, ed., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Venezia 2007, 75.

⁷⁶ Nello specifico il canone prevede che gli Amministratori devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario — o a un suo delegato — di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative. Anche se le nuove norme non dicono nulla a questo riguardo, sembra evidente che l'applicazione del dettame normativo del canone 1283 sia assolutamente norma imprescindibile.

⁷⁷ Per le responsabilità contrattuali dell'Amministratore cf. *infra*.

⁷⁸ Nel caso di Attori costituiti da persone fisiche, sarà la persona stessa; mentre, nel caso di persone giuridiche, civili e/o canoniche, è il legale rappresentante (Presidente, Vescovo, Superiore, ecc.).

a norma di legge⁷⁹. L'ente giuridico, infatti — costituitosi Attore e riconosciuto come tale dalla competente autorità ecclesiastica — necessita, secondo la nuova normativa, della figura di un Amministratore, il quale deve operare, però, sotto la responsabilità dello stesso. Pare possa affermarsi dunque che, salva l'ordinaria amministrazione dei beni posta in essere dall'Amministratore, anche il medesimo Attore non possa dirsi esentato dalla responsabilità amministrativa che gli è naturale, in virtù del compito assunto *coram Ecclesia*⁸⁰. L'Attore, infatti, ricevuto il bilancio dall'Amministratore, dovrà approvarlo tempestivamente (funzione tipica amministrativa) e ne invierà copia all'autorità competente per la vigilanza⁸¹.

⁷⁹ Generalmente, l'amministrazione dei beni spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono (cf. can. 1279 §1), salvo diversa disposizione. Tale ultima clausola derogatoria si è sempre applicata alle cause dei santi, essendo stato *de facto* il Postulatore, persona fisica giuridicamente distinta dall'ente giuridico/Attore, amministratore dei medesimi beni. La novità, si ribadisce, consiste nell'aver disgiunto tale incarico, scindendolo in due figure distinte.

⁸⁰ «L'Attore promuove la causa [...] e se ne assume le responsabilità morali ed economiche». *SM*, art. 9. Cf. anche *DPM* 1; *NS* n. 1, a.

In via analogica, cf. quanto affermato — richiamandosi ad una Nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 2004 — circa il ruolo del Vescovo e dell'economista diocesano in J. MIÑAMBRES, «La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi» (cf. nt. 73), 75: «L'individuazione della responsabilità nella "gestione" del patrimonio diocesano dovrà, quindi, tener conto delle diverse posizioni soggettive che si creano su di esso, sulla base dei diversi uffici costituiti in proposito: l'economista [= Amministratore] dovrà rispondere per la "gestione" ordinaria, quotidiana, dei beni diocesani, mentre il Vescovo [= Attore] risponderà in generale per l'amministrazione del patrimonio della diocesi [= Causa]». Le parentesi quadre sono nostre. Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota «La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici», 12 febbraio 2004, *Communicationes* 36 (2004) 24-32; Y. SUGAWARA, «Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa», *Periodica* 104 (2015) 16-20.

⁸¹ L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o epar-

Il testo nuovo in materia di amministrazione mette in rilievo solo alcuni dei doveri dell'Amministratore: a) rispettare scrupolosamente l'intenzione degli offerenti⁸²; b) tenere una contabilità regolarmente aggiornata⁸³; c) redigere annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare all'Attore per la dovuta approvazione; d) inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall'Attore⁸⁴.

Tuttavia, sembra opportuno richiamare alcuni principi generali che presiedono all'amministrazione dei beni ecclesiastici⁸⁵:

– l'amministrazione riguarda i beni ecclesiastici attraverso i quali la Chiesa raggiunge i propri fini soprannaturali. L'Amministratore ecclesiastico, pertanto, deve amministrare i beni a nome della Chiesa, secondo le norme della Chiesa, secondo la natura e la missione della Chiesa, nel rispetto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici (tali fi-

chiale e per quella romana, è: a) il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione (cf. can. 1276 CIC; can. 1022 CCEO); b) il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione; c) altra autorità ecclesiastica.

⁸² Cf. cann. 1267 §3 e 1300 CIC; cann. 1016 e 1044 CCEO.

⁸³ Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole cause. Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme, 4 marzo 2016 (cf. nt.1), n. 6.

⁸⁴ La norma sembra qui estendere, almeno *a latere*, tale attività amministrativa anche allo stesso Postulatore, in quanto unico legale rappresentante dell'Attore per la Causa. Infatti, al n. 12, a) la Congregazione delle Cause dei Santi, quale «Alta Autorità di vigilanza», può richiedere in qualsiasi momento, tra gli altri, anche direttamente al Postulatore «ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto». Potrebbe sembrare, pertanto, curioso che il Dicastero, stante la norma di cui sopra, escluda il Postulatore *ad casum* dalla possibilità di ricoprire l'ufficio di Amministratore, continuando, d'altra parte, con tale disposizione normativa, ad includerlo nell'esercizio di un *munus* amministrativo.

⁸⁵ Per ulteriori approfondimenti, cf. Y. SUGAWARA, «Compiti specifici degli amministratori» (cf. nt. 81), 8-22.

nalità sono qui da intendersi come il raggiungimento della beatificazione e canonizzazione);

- l'amministrazione va fatta sempre sotto la vigilanza⁸⁶ dei Superiori ecclesiastici, sia della Santa Sede⁸⁷ (cf. cann. 1255; 1256; 1273), sia degli Ordinari⁸⁸ (cf. can. 1276), sia dei Superiori religiosi⁸⁹ (cf. cann. 1276; 636);
- vanno osservate sempre le volontà dei fedeli, come già

⁸⁶ A proposito della vigilanza sull'amministrazione delle cause di beatificazione e canonizzazione la normativa prevede quanto segue: la vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti alla causa, sia in entrata che in uscita (n. 10); l'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi (n. 11).

⁸⁷ Nel caso specifico con la dicitura Santa Sede è qui da intendersi la Congregazione delle Cause dei Santi in quanto Dicastero della Curia Romana competente per la trattazione della materia. Anche in questo caso la normativa ha previsto quanto segue:

«n. 12. la Congregazione delle Cause dei Santi come Alta autorità di vigilanza:

a. può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratore, come anche al Postulatore e all'Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto;

b. verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;

c. controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.

n. 13. L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.

n. 14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente (cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463)».

⁸⁸ Cf. cann. 305 §2; 325 §2.

⁸⁹ Cf., ancorché indirettamente, V. DE PAOLIS, «Ricerca di nuovi modelli per gli istituti di vita consacrata nell'amministrazione dei loro beni e nella gestione delle opere nella realtà attuale: proposte di soluzione», *Didaskalia* 41 (2011) 47-52; Y. SUGAWARA, «Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel Codice», *Periodica* 97 (2008) 260-261.

detto, trattandosi di volontà pie, che hanno cioè un fine e una motivazione religiosa, di culto e quindi di relazione con Dio. Perciò le offerte date per determinati fini non possono essere destinate che per quel fine (cf. cann. 1267 §3 e, indirettamente, 1308);

– i beni devono essere amministrati con prudenza, in modo che si evitino pericoli per essi ed anche scandali per la Chiesa. In genere, si può dire che a tale scopo tendono soprattutto le norme che riguardano i consigli di amministrazione⁹⁰, i consensi e i pareri da ottenere, quando il diritto li prescrive, le licenze e i permessi debiti⁹¹.

La nuova normativa, inoltre, prevede al n. 19 che «celebrata la Beatificazione o la Canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione» e al n. 20 che

dopo la Canonizzazione: a) la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica, dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del «Fondo di Solidarietà»; b) adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

⁹⁰ Pur non potendosi includere automaticamente il dispositivo del can. 1280, secondo cui all'Amministratore si debba affiancare un Consiglio per gli affari economici o almeno due Consiglieri, non per questo può dirsi direttamente escluso. Rimane comunque evidente il fatto, per esempio, che la tassatività del canone («*quaevīs persona iuridica [...] habeat*») non trova riscontro in alcuna disposizione delle norme peculiari. A rigor di logica, comunque, sembrerebbe più che opportuno e prudente riscontrare nell'Attore (meglio, nel suo legale rappresentante) e nel Postulatore i due Consiglieri di cui al can. 1280. Ciò, poi, sembrerebbe naturale per la stessa connotazione delle Norme in esame (il Postulatore e l'Attore, secondo quanto detto [cf. nt. 79 e 83], sono entrambi coinvolti, in modalità diverse, nell'attività dell'Amministratore).

⁹¹ A questo proposito il n. 7 delle nuove Norme stabilisce: «Quando l'Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi».

Infine, logicamente legato al precedente, vi è il disposto del n. 21: «presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un “Fondo di Solidarietà”, che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte», oltre a quanto può provenire dalle Postulazioni che cessano di esistere per i motivi suddetti⁹².

3.3 *La responsabilità nell'amministrazione*

Si è già accennato alla diligenza che un Amministratore deve avere nei confronti del bene che amministra. Tale diligenza, che certamente ha risvolti etico-deontologici, non esula da alcune conseguenze prettamente giuridiche in merito alla responsabilità. Non sembra infatti escluso che anche il dispositivo del can. 1281 possa applicarsi all'Amministratore delle cause dei santi, in ordine sia alla validità (o invalidità) degli atti da lui posti, sia in ordine alla loro liceità (o illiceità).

In altre parole, l'Amministratore risente di quella che la dottrina chiama responsabilità contrattuale, di quel tipo di responsabilità cioè legata all'obbligazione o al contratto cui è legato nello specifico (il mandato con cui viene designato dall'Attore)⁹³. Più precisamente:

⁹² Le Norme ricordano come a tale fondo, in fase romana, possano attingere gli Attori delle cause più indigenti, per il tramite di una richiesta formale da parte dell'Ordinario, previo un suo accertamento circa la reale condizione economico-finanziaria del fondo (cf. n. 22). Detto fondo, con nomenclatura diversa, era già costituito presso la Congregazione.

⁹³ È interessante notare come il diritto italiano distingua, all'art. 1176 del Codice civile (c.c.), tra la diligenza del buon padre di famiglia e la diligenza cosiddetta «del debitore qualificato». La prima riguarda colui che deve adempiere un'obbligazione generica; la seconda, maggiore, riguarda chi è legato da contratto professionale. Il diritto canonico attribuisce invece all'Amministratore, cui si attribuirebbe una responsabilità maggiore, la sola diligenza media del *paterfamilias*. Questo ovviamente ha come conseguenza che «l'amministratore risponde per colpa lieve, non per colpa lievissima». Si tratta di una eccezione di cui al can. 1290, dove a prevalere sulla canonizzazione della normativa civile è una disposizione espressa canonica. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2007,

– se l'Amministratore compie un atto invalido⁹⁴, sarà lui stesso a risponderne, non la persona giuridica da cui il fondo dipende (ad esempio una Congregazione), salvo che quest'ultima ne abbia tratto un qualche beneficio;
 – se l'Amministratore pone un atto valido, ma illecito⁹⁵, l'insolvenza ricadrà sulla persona giuridica da cui il fondo dipende, salva sempre l'azione risarcitoria della medesima nei confronti dell'Amministratore⁹⁶.

Oltre a rispondere dei danni eventualmente provocati nell'esercizio del suo *munus*, l'Amministratore detiene anche una responsabilità più generica, anche detta aquiliana⁹⁷ o extracontrattuale, che risponde al principio generico di non ledere alcuno⁹⁸. In questi casi sarà necessario verificare⁹⁹:

196. Cf. anche *Coram Many*, sent., 27 maii 1913, in *RRD* 5, 339, n. 4.

⁹⁴ Per esempio, eccedendo i limiti dell'amministrazione ordinaria senza il consenso dell'Ordinario (cf. can. 1281 §1), competente *ex n.* 5, a delle *NS* e art. 11, §§1-2 della *SM*. Salva restando una qualche determinazione degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione in eventuali statuti della persona giuridica, si consideri, per esempio, l'eventualità che un amministratore utilizzi il denaro del fondo per comprare un bene a proprio vantaggio ed interesse. L'atto sarebbe invalido, alla luce del can. 124, perché mancherebbero gli elementi essenziali (nel caso in specie, la causa e l'oggetto dell'acquisto). La stipula del contratto di acquisto sarebbe pertanto invalida.

⁹⁵ Supponiamo che l'Amministratore, per imperizia, non abbia avvisato l'Attore della mancanza di fondi e che abbia contratto debiti con coloro che hanno prestato la propria opera nella Causa.

⁹⁶ «Administrator tenetur de damnis, quae patrimonio, cuius administrationem gerebat, intulit». *Coram Many*, sent., 27 maii 1913 (cf. nt. 94), 339, n. 4. Cf. anche M. MARCHESI, «Il laico e l'amministrazione dei beni nella Chiesa», *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 336.

⁹⁷ Dal nome della *lex aquilia* che la introdusse, successivamente applicata al diritto canonico dalle decretali di Gregorio IX. Cf. X. 5, 36, 9.

⁹⁸ Si pensi, a titolo di esempio, ai casi in cui dall'Amministratore possa provenire la diffamazione dell'Attore o anche dell'operato del Servo di Dio, Beato o Santo. La lesione in quest'ultimo caso potrebbe essere arrecata all'istituto se la diffamazione riguarda l'opera del fondatore nei confronti dell'istituto medesimo.

⁹⁹ E ciò alla luce del can. 128. Cf. anche, in via analogica, art. 1223 c.c.

dall'ufficio nei casi più gravi (cf. cann. 192-193)¹⁰⁵. Questi riferimenti, direttamente citati nelle note delle Norme¹⁰⁶, sono da intendersi come un elenco non tassativo¹⁰⁷. La stessa norma avoca alla Congregazione delle Cause dei Santi il potere di intervento disciplinare (cf. n. 14)¹⁰⁸, non stabilendo tuttavia il *modus procedendi*¹⁰⁹.

¹⁰⁵ È interessante notare come la normativa non solo si riferisca agli Amministratori ma a « quanti partecipano allo svolgimento della Causa » (cf. n. 14), non esclusi quindi Attore, Postulatore, Membri del Tribunale e, sembrerebbe, persino il Vescovo diocesano o Eparca.

¹⁰⁶ Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme, 4 marzo 2016 (cf. nt. 1), n. 14, nt. 5.

¹⁰⁷ A titolo di esempio, si considerino i casi di abuso d'ufficio (cf. can. 1398 §1), negligenza colpevole (cf. can. 1389 §2), delitto di falso, applicabile in bilancio (cf. can. 1391). Cf. A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Voltornia 2012, 248.

¹⁰⁸ Recentemente, la Segnatura Apostolica è intervenuta disciplinarmente nei confronti di un avvocato rotale, coinvolto in una causa di beatificazione, ancorché non ancora formalmente iniziata, per immodico emolumento. La competenza del Supremo Tribunale si giustificava in ragione della generale vigilanza sulla giustizia, ivi inclusa la condotta deontologica di avvocati rotali. Cf. STSA, decretum, 20 gennaio 2012, Prot. N. 43730/10 VT.

¹⁰⁹ Una possibile via da seguire sarebbe quella contemplata, *congrua congruis referendo*, all'art. 113 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica, che prevede la presentazione di un libello di accusa da parte del Promotore di Giustizia (= Officialе incaricato dal Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi), sottoposto, assieme alle difese, al Congresso. Sembrerebbe esclusa, almeno a livello testuale, la facoltà attribuita dall'art. 113 §1 al Moderatore del Tribunale (= Vescovo o Eparca) di agire disciplinarmente, in quanto avvocata la competenza disciplinare al Dicastero *de quo*. Non è da escludersi, comunque, una facoltà di delega anche al Vescovo in merito alla decisione o, almeno, per una fase istruttoria. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus* [ad usum Auditorum], I, Roma 2014, 415-416. Per un ulteriore approfondimento cf. ID., « L'osservanza deontologica » (cf. nt. 105), 82-92. La Segnatura sarebbe competente per un ricorso contenzioso-amministrativo nei termini perentori di sessanta giorni. Cf. *ibid.*, 106.

Conclusione

L'approccio al tema dell'amministrazione patrimoniale nelle cause dei santi non sembra aver suscitato particolare interesse nella dottrina, e ciò può giustificarsi per la delicatezza e le implicazioni relative nonché, forse, per un timore quasi reverenziale alla materia. Già Benedetto XIV si trovava costretto a proporre un'apologia al riguardo, sminuendo i compensi e facendo leva sulla mole di lavoro prevista. D'altronde, non può dirsi un tema del tutto avulso dalla realtà di tali cause, considerato che anche le nuove norme si aprono proprio con una precisazione circa la complessità ed il lavoro che le accompagna.

Si sa, poi, che, per l'errore di alcuni, ci rimettono in molti e gli abusi perpetrati da taluni creano molto più scalpore del diligente, zelante e silenzioso impegno di molti altri. La figura dell'Amministratore costituisce, forse, un traguardo per coloro che lamentavano un'egemonia del Postulatore. Un Postulatore che, nonostante la vigilanza proposta dalla normativa dell'83, poteva dopotutto dirsi alquanto libero nell'amministrazione dei beni. Sembra che questo nuovo assetto giuridico, con la moltiplicazione di figure coinvolte nell'amministrazione, direttamente o indirettamente, possa costituire una valida soluzione contro abusi o negligenze, evitando che la gestione di denaro costituisca il fine e non il mezzo di una Causa. Per dirlo come gli antichi, *«pecuniae imperare oportet, non servire»*.

WALDERY HILGEMAN – EMANUELE SPEDICATO